Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 13 novembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *ottobre* 1957

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

COMUNE DI MIGNANO DI MONTE LUNGO (provincia di Caserta). — Durante nove mesi di dure prove di guerra sopportò con la fiera tenacia della sua gente, gravi dolorose distruzioni e crudeli sofferenze e sevizie che causarono numerose perdite fra i migliori suoi figli. Nella battaglia per la conquista di Montelungo la popolazione col suo comportamento, dava nuova e più luminosa prova di saldezza e di fede nei destini della Patria. — Mignano di Montelungo, settembre 1943-maggio 1944.

MAZZOLA Augusto di Enrico e di Dragoni Luigia, classe 1920, da Lodi, caporale maggiore a. 97ª batteria del XXXIII gruppo cannoni da 149/40. — Caporal maggiore operaio di una batteria cannoni schierata nel settore più tormentato dall'offesa avversaria, nel corso di lunga ed aspra battaglia, diede prestazioni del tutto eccezionali per mantenere in efficenza le bocche da fuoco. Caduto il tiratore di un pezzo e feriti la maggior parte dei serventi, noncurante del pericolo si sostituì ad essi continuando nell'azione di fuoco. — Tell Aqqakir, 23 ottobre-4 novembre 1942.

SAVINO Luigi di Salvatore e di Agosta Maria, classe 1908, distretto Palermo, capitano medico di complemento 10° reggimento bersaglieri. — In rischiosa operazione di ripiegamento, accortosi che un battaglione in retroguardia stava per essere accerchiato da forze corazzate nemiche anzichè proseguire coll'autocolonna di cui faceva parte, ritornava indietro partecipando all'azione e seguendo poi in prigionia le sorti del reparto. — Strada di Agedabia (A.S.), 5 febbraio 1941.

VIALE Giorgio di Domenico, classe 1911, da Roaschia (Cuneo), caporal maggiore alpini IV Divisione alpina « Cuneense ». — In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini dava prova di sangue freddo, audacia, indomito valore. Durante dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, in condizioni di clima decisamente avverse, si distingueva per elevato spirito combattivo. Veniva in seguito sopraffatto e catturato con i superstiti della colonna. — Fronte russo, 17-27 gennaio 1943.

(6265)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1957.

Costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il biennio 2 ottobre 1957-1° ottobre 1959.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'11 ottobre dello stesso anno, e successive modificazioni, concernente la composizione del Consiglio generale del predetto Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1957, relativo alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del suindicato Consiglio generale;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue, per il biennio decorrente dal 2 ottobre 1957 al 1° ottobre 1959:

1) Dall'Oglio dott. Giuseppe, presidente;

2) Di Falco dott. Felice, ispettore generale della Direzione generale per gli accordi commerciali. Delegato del Ministero del commercio con l'estero;

3) Turano dott. Francesco, direttore generale per i Servizi delle importazioni e delle esportazioni. Delegato del Ministero del commercio con l'estero;

4) Cattani dott. Attilio, ambasciatore. Direttore generale degli affari economici. Delegato del Ministero degli affari esteri;

5) Gioia dott. Franco, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette. Delegato del Ministero delle finanze;

6) Pasquale dott. Pompilio, ispettore generale capo per gli affari economici della ragioneria generale dello Stato. Delegato del Ministero del tesoro;

7) Gentile dott. Luigi, direttore di Sezione in servizio presso la Direzione generale del tesoro. Delegato del Ministero del tesoro;

8) Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli. Delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

9) Marinone dott. Franco, direttore generale per il commercio interno. Delegato del Ministero, dell'industria e del commercio;

10) Tranchini dott. Silvio, direttore generale per la navigazione e traffico marittimo. Delegato del Ministero della marina mercantile;

11) Favara dott. Arturo, capo del Servizio commerciale e del traffico. Delegato del Ministero dei trasporti;

12) Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale. Delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

13) Miraglia dott. Domenico, direttore generale coordinatore. Delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

14) Vernucci dott. Alfredo, delegato dell'Ufficio italiano dei cambi;

15) Pasquato dott. Michelangelo, della Confederazione generale dell'industria italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

16) Martelli ing. Pericle, della Confederazione generale italiana del commercio. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

17) Germozzi dott. Manlio, della Confederazione generale italiana dell'artigianato. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

18) Pagani dott. Fernando, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio.

19) Brun ing. Stefano, presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

20) Siglienti avv. Stefano, presidente dell'Associazione bancaria italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

21) Ricci avv. Eugenio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

22) D'Ercole dott. Carlo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero.

23) Folonari ing. Nino, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

24) Guttadauro on. Giuseppe, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

25) Rosasco on. Eugenio, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

26) Detassis rag. Leo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero.

27) Coppo dott. Dionigi, della C.I.S.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

28) Trentin dott. Bruno, della C.G.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

29) Della Chiesa dott. Enzo, della U.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

30) Collodi per agr. Giovanni, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è dovuto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, un gettone di presenza nella misura all'uopo statuita dal decreto Ministeriale del 10 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1954, n. 48.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1957

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1957
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 153. — SCIACCA

(6287)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente l'istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel comune di Rutigliano (Bari).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 14 luglio 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 464 relativo alla istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel comune di Rutigliano (Bari), già facente parte della rete urbana di Castellana;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella 640ª adunanza del 6 agosto 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento nel comune di Rutigliano (Bari) dove al 31 marzo 1957 risultavano ventiquattro utenti collegati e trentatre domande di utenza da espletare, si rende necessaria l'istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel suddetto Comune;

Considerato che il comune di Rutigliano (Bari) si è dichiarato d'accordo sul nuovo trattamento tariffario derivante dall'istituzione della rete urbana autonoma, e quindi non più estensione della rete urbana di Castellana;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 464, presentato dalla Società esercizi telefonici, concernente la istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel comune di Rutigliano (Bari).

Roma, addì 21 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6289)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada panoramica Puntalazzo-Sant'Alfio, in località Calvario, sita nell'ambito del comune di Mascali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 maggio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona

a valle della strada panoramica Puntalazzo-Sant'Alfio, in località Calvario, sita nell'ambito del comune di Mascali;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mascali;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la vista del versante orientale dell'Etna, attraverso vigneti che scendono verso il mare, il panorama che va da Taormina con la visione dei massicci calabri nello sfondo, a Riposto, Torre Archirafi ed oltre verso Acireale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Mascali, confinante ad ovest, con la nuova strada Sant'Alfio-Puntalazzo; a sud, con il confine del comune di Sant'Alfio; ad est, con la zona a valle, della larghezza di m. 50, oltre la vecchia strada Monteleonoti e via Guardiula: a nord, con via Umberto Primo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania curerà che il comune di Mascali provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catania

Verbale n. 20 della seduta del 25 maggio 1955

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore diciassette nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

3) MASCALI - Vincolo panoramico strada Puntalazzo-Sant'Alfio;

(*Omissis*)

Si passa quindi alla discussione dell'argomento di cui al n. 3 dell'ordine del giorno, cioè il vincolo panoramico strada Puntalazzo-Sant'Alfio.

Detta strada, costruita da qualche anno dall'Amministrazione provinciale, rende opportuno ed urgente il provvedimento di dichiarazione di vincolo panoramico della parte a valle, dato l'incomparabile panorama che si gode da detta strada. Infatti essa si sviluppa a mezza costa per una lunghezza di un chilometro fra Puntalazzo e Sant'Alfio (località Calvario), punto di belvedere senza dubbio il più bello, da cui si gode la vista del versante orientale dell'Etna, attraverso vigneti che rapidamente scendono verso il mare. Il panorama, che va da Taormina, con la visione dei massicci calabri nello sfondo, a Riposto, Torre Archirafi ed oltre verso Acireale, si può ammirare lungo tutto il percorso, e merita per la sua bellezza di essere tutelato secondo legge.

La Commissione decide quindi all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, tale zona compresa nei seguenti limiti:

Zona a valle di detta strada Sant'Alfio-Puntalazzo fino a 50 metri oltre la vecchia strada Monteleonoti e via Guardiula fino a via Umberto I, come risulta dalla planimetria fornita dal comune di Mascali.

(*Omissis*).

(6233)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di San Bartolomeo, soprastante la via Aurelia orientale, sita nell'ambito del comune di Rapallo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 febbraio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di San Bartolomeo, soprastante la via Aurelia orientale, sita nell'ambito del comune di Rapallo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rapallo;

Esaminate le opposizioni prodotte dalla signora Bozzo-Costa Giuseppina ved. Rossi, dalla signora Gambaro Adele e dalle signore Maria e Gemma Veroggio, contro la suddetta proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce con la sua ricca vegetazione e con la sua posizione prominente sul mare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Rapallo, continante, a nord: pedonale di Montallegro, mappale n. 315, foglio n. 31 vicinale Creusa del Diavolo, mappale n. 318, foglio n. 31; strada comunale di San Gerolamo, mappale n. 333, foglio n. 31; ad est: strada vicinale Contarda, bivio comunale per San Bartolomeo, striscia a valle della vicinale Contarda profonda 20 metri; a sud: mappali numeri 534, 370, 372, 371, foglio n. 31, allineamento asse primo tratto via pedonale di Montallegro; ad ovest: bivio via pedonale di Montallegro con via don Minzoni, via don Minzoni, via pedonale di Montallegro, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova, curerà che il comune di Rapallo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 novembre 1957

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dell'elenco compilato nella riunione del 26 febbraio 1955

RAPALLO (GE) Zona soprastante la via Aurelia orientale, collina di San Bartolomeo.

La Commissione aveva esaminato la proposta di vincolo nella riunione del 7 dicembre 1954 riservandosi di decidere con esame sopraluogo, allo scopo di rendersi conto della situazione in atto, messa in rilievo dall'esposto di alcuni interessati. Dopo l'esame di massima della planimetria della zona, si decide di effettuare il sopraluogo. La collina è vista dalla passeggiata a mare e dalle strade interne di lottizzazione realizzate dagli interessati. Constatato che sussistono requisiti panoramici di notevole interesse, la Commissione all'unanimità approva la proposta di vincolo motivandola come segue:

collina facente parte del quadro naturale del golfo Tigullio ricca di vegetazione e prominente sul mare a guisa di belvedere da salvaguardare nelle sue attuali caratteristiche di zona residenziale (art. 1, comma quarto).

La zona viene delimitata come segue:

nord: pedonale di Montallegro, mappale n. 315, foglio n. 31 vicinale Creusa del Diavolo, mappale n. 318, foglio n. 31; strada comunale di San Gerolamo, mappale n. 333, foglio n. 31;

est: strada vicinale Contarda, bivio comunale per San Bartolomeo, striscia a valle della vicinale Contarda profonda 20 metri;

sud: mappali numeri 534, 370, 372, 371, foglio n. 31, allineamento asse primo tratto via pedonale di Montallegro;

ovest: bivio via pedonale di Montallegro con via don Minzoni, via don Minzoni, via pedonale di Montallegro.

Tutto conforme alla planimetria catastale in esame.

(6234)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950, e modificato con altro decreto dell'11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1957, con il quale il dott. Ezzelino Stanghellini è stato confermato sindaco del Monte di credito su pegno anzidetto per l'anno 1957;

Considerato che il dott. Stanghellini è deceduto ed occorre provvedere alla nomina del successore, sino all'approvazione del bilancio del 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavanella è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6298)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Esercizio dell'uccellagione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, con il quale veniva vietato, fino a nuova disposizione, l'uso delle reti sussidiarie o « passate » dei roccoli, delle bresciane e delle uccellande analoghe, nonchè l'esercizio dell'uccellagione vagante con reti e di quella praticata con panie o panioni fissi;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1957 che, disciplinando il calendario venatorio per l'annata 1957-58, limita l'esercizio dell'uccellagione — da praticarsi esclusivamente da appostamenti fissi — nel periodo dall'8 settembre all'8 novembre 1957;

Vista la proposta della Federazione italiana della caccia intesa ad ottenere la modifica di alcune norme contenute nei decreti Ministeriali sopra citati;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, sezione III, espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1957;

Ritenuta la opportunità di accogliere, sia pure parzialmente, alcune proposte della Federazione italiana della caccia suddetta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto dal decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, è consentito, fino al 30 novembre 1957, l'esercizio dell'uccellagione vagante con reti.

Art. 2.

La chiusura dell'uccellagione, da appostamenti fissi, fissata con decreto Ministeriale 3 agosto 1957, all'8 novembre 1957, è prorogata al 30 novembre corrente anno.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(6286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo commerciale tra l'Italia e la Danimarca e Note connesse, concluso a Copenaghen il 12 luglio 1957

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois*, afin de régler, dans le cadre de la collaboration économique européenne, les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les deux Gouvernements appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux Pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l'O.E.C.E.

Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre par rapport aux dites décisions, s'appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance d'Italie respectivement de Danemark.

Art. 2.

Les deux Gouvernements s'engagent à autoriser l'importation, respectivement l'exportation, des produits indiqués dans les Listes *A* et *B* annexées au présent Accord, à concurrence des valeurs qui y sont mentionnées.

Art. 3.

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord des paiements signé à Copenhague le 4 octobre 1950.

Art. 4.

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et le Danemark, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission aura la tâche de surveiller l'application du présent Accord et de formuler toutes propositions tendant à améliorer les relations économiques entre l'Italie et le Danemark.

La Commission Mixte pourra se réunir à la demande d'une des deux Parties.

Art. 5.

Le présent Accord entrera en vigueur le 15 juillet 1957 et prendra fin le 14 juillet 1958.

Fait à Copenhague en double exemplaire, le 12 juillet 1957.

Pour le Danemark	*Pour l'Italie*
V. HOELGAARD	IGINIO UGO FARALLI

LISTE *A*

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES A IMPORTER AU DANEMARK

No. de la liste danoise d'importation	MARCHANDISES	Valeurs en milliers de couronnes danoises
0117	Conserves de poisson	150
0120	Extraits pour bouillons	50
1802	Bulbes de fleurs	500
1814	Fleurs coupées, plantes ornementales	p. m.
0507	Pommes de terre hâtives	2.300
0310	Pâtes alimentaires	300
0514-0525-0708	Jus de tomates et tomates en poudre et pelées	500
0514-0525-0703	Jus de tomates et tomates pelées, en emballage conditionné pour la vente en détail	150
0523	Raisins	1.500
0522-0523	Autres fruits frais	900
0527	Pulpe d'orange	500
0527	Pulpe d'autres fruits	600
0708	Jus de fruits	1.900
0525	Truffes noires en boîtes	100
0528-0529-0530	Choux-fleurs, haricots verts, petits pois, salade et artichauts	850
0522	Tomates	250
0530	Oignons	50
00,354	Olives	50
0702	Vins de table et vins mousseux, vins de dessert, vermouth, marsala et liqueurs	8.000
00/352	Bisquits divers et « Panettone »	150
00/358	Chocolat, produit de chocolat et de confiserie, fruits confits sauf cédrats et écorces d'oranges confites	100
00/222	Meubles en bois y compris tables de travail et de bureau	700
00/414	Meubles en métal y compris tables de travail et de bureau	150
00/221	Pipes et autres articles pour fumeurs	200
00/700	Papier sensibilisé préparé pour la photographie, pellicules et plaques pour la photographie	1.100
00/214	Mosaïques en verre, faïence et marbre	200
00/209	Articles en verre et en cristal pour le ménage et pour services de table, cristaux et articles pour services de table en matière plastique	200
00/209	Articles de ménage et pour services de table en porcelaine, faïence, poterie et céramique, ainsi qu'en matière plastique	350
00/214	Objets d'art de faïence, de porcelaine, de cristal et de verre, ouvrages en paille, raphia, maroquinerie, ouvrages en bois, articles fantaisie de luxe et bijouterie et autres produits de l'artisanat	1.250
2117	Couleurs pour artistes peintres et couleurs à l'aquarelle	50
1505	Parfumeries et produits pour toilette	100
00/411	Articles de ménage en bois et en métal (y compris coutellerie de table) et machines non électriques pour le ménage	500
00/412	Articles de bureau en bois, en fer, en métal, et en matière plastique et en caoutchouc	200
00/402-00/323	Bicyclettes à moteur auxiliaire, moteurs auxiliaires pour bicyclettes	225
00/205	Peignes	50
00/205	Autres ouvrages en matières plastique et en résines synthétiques y compris articles de fantaisie	450
00/454	Ouvrages en or et en argent et orfèvrerie	75
00/293	Appareils pour radio et télévision, phonographes, magnétophones, tournedisques	100
00/295	Disques enregistrés	250
00/204	Chaussures de toutes sortes	600
1508	Sangles en caoutchouc pour meubles	100
1508	Autres ouvrages en caoutchouc	200

No. de la liste danoise d'importation	MARCHANDISES	Valeurs en milliers de couronnes danoises
00/372	Jouets y compris poupées, voitures, jeux divers, outils pour enfants	400
00/202	Ornements pour arbres de Noël	100
2718	Lunettes de soleil	750
00/453	Stylos, crayons à bille, portemines, crayons et mines	150
1906 etc.	Produits divers en papier et en carton	100
00/407	Machines et appareils électrodomestiques, leurs pièces détachées et de rechange	200
2713	Machines pour café « Espresso » pour usage non domestique	50
Divers	Autres marchandises	7.500

LISTE *B*

LISTE DES MARCHANDISES DANOISES A IMPORTER EN ITALIE

No. du tarif italien	MARCHANDISES	Valeur en milliers de couronnes danoises
ex 29	Conserves de lait	200

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION DANOISE

Copenhague, le 12 juillet 1957

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à l'Accord commercial, signé en date de ce jour, la Délégation italienne a souligné l'intérêt que l'on attache du côté italien à l'obtention d'un contingent d'exportation de purée de tomates en boîtes d'un poids au dessous de 5 kg.

La Délégation danoise a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'est pas à même d'accepter une telle demande. Je désire toutefois Vous confirmer qu'au cas où le Gouvernement danois devrait admettre l'importation de purée de tomates en boîtes d'un poids au-dessous de 5 kg en provenance d'autres Pays, la même concession sera accordée à l'Italie.

Veuillez agréer Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

V. HOELGAARD

Monsieur Iginio FARALLI
Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Italienne

LE PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION DANOISE

Copenhague, le 12 juillet 1957

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à l'Accord commercial signé en date de ce jour, Vous avez bien voulu me déclarer que le Gouvernement italien n'a pas l'intention d'accorder pour l'avenir à d'autres Pays des contingents de sauvegarde pour les marchandises prévues par ses mesures de libération autonome.

En même temps Vous avez bien voulu me donner l'assurance que, dans le cas où le Gouvernement italien devrait révoquer les mesures susdites même en partie, la Commission Mixte italo-danoise se réunira d'urgence afin d'adapter l'Accord commercial signé en date de ce jour à la nouvelle situation.

En attendant la conclusion des travaux de la Commission Mixte, le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour que l'exportation danoise puisse continuer sans interruption.

Si la réunion de la Commission Mixte ne devait pas amener à des résultats qui soient considérés satisfaisants par l'une ou l'autre des deux Parties, chacun des deux Gouvernements aura la faculté de dénoncer l'Accord susmentionné avec un préavis d'un mois.

En tout état de cause, l'Italie n'appliquera pas au Danemark un traitement moins favorable que celui accordé aux autres Pays membres de l'O.E.C.E.

Je Vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si Vous êtes d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

V. HOELGAARD

Monsieur Iginio FARALLI
Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation Italienne

(6687)

Scambio di Note fra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania in materia di rimborso e ammortamento nell'ambito dell'Unione Europea di Pagamenti, effettuato a Parigi il 12 luglio 1957.

MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE AUPRÈS DE L'O.E.C.E.

Paris, le 12 juillet 1957

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu entre nos deux Délégations, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République Italienne sont convenus de conclure, conformément à l'article 13-*bis* de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements (appelée ci-dessous « l'Union »), un arrangement couvrant le remboursement et l'amortissement d'une tranche de 75 milions (soixante-quinze millions) d'unités de compte (appelées ci-dessous « u. c. ») de la dette italienne à l'égard de l'Union et d'une tranche du même montant de la créance allemande sur l'Union, et d'abroger les Accords conclus par les deux parties contractantes en date du 28 juin 1954 et du 27 juin 1956, les derniers versements à rembourser aux termes des Accords précités devant être effectués à la date de valeur des opérations pour le mois de juin 1957.

1. Un montant de u. c. 7,5 millions (sept millions cinq cent mille) soit 10 % du montant de u. c. 75 millions, sera payé à la date de valeur des opérations relatives au mois de juillet 1957 par l'Ufficio Italiano dei Cambi, à son choix, en or ou en US dollars à la Bank deutscher Länder.

2. Le solde de 90 % du montant de 75 millions, soit u. c. 67,5 millions (soixante-sept millions cinq cent mille) sera remboursé, sur une période de six années, à partir du 1er juillet 1957 selon les modalités stipulées dans les articles suivants.

3. *a*) Pendant la durée de l'Union, le remboursement du montant défini à l'article 2 se fera en versements trimestriels égaux à la date de valeur des opérations pour le dernier mois de chaque trimestre. Par conséquent, chaque versement trimestriel s'élèvera à e. u. $\frac{67,5}{6 \times 4}$ millions, à arrondir à mille unités près, soit u. c. 2,812 millions (deux millions huit cent douze mille). L'excédent sera régularisé à l'occasion du dernier versement;

b) les versements trimestriels seront payés par l'Ufficio Italiano dei Cambi, à son choix, en or ou en US dollars à la Bank deutscher Länder.

4. Les paiements stipulés aux termes des articles 1er et 3 seront notifiés par l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder à l'Agent de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, afin qu'il ajuste conformément les positions créditrices et débitrices respectives des deux parties contractantes.

5. *a*) A la date de la liquidation de l'Union, le montant non encore remboursé selon le présent Accord sera libellé en Deutsche Mark d'après la parité du Deutsche Mark valable à cette date;

b) a partir de la date de la liquidation de l'Union, le montant non encore remboursé à cette époque portera 3 ¼ % d'intérêts par année et sera amorti en versements trimestriels égaux. Les versements d'amortissement et les intérêts seront exigibles à la fin de chaque trimestre calendrier et payables

en Deutsche Mark ou en d'autres monnaies à déterminer, chaque fois, par accord entre l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder, hors de tout système réglementant les paiements.

6. *a*) Si, à la date de la liquidation de l'Union, la dette italienne calculée d'après les dispositions de l'Annexe *B* à l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements est supérieure au montant dû d'après le présent Accord, le paragraphe 18 de l'Annexe *B* de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements s'appliquera à cette différence entre les deux sommes dues;

b) si, à la date de la liquidation de l'Union, la dette italienne calculée d'après les dispositions de liquidation susmentionnées, est inférieure au montant non encore remboursé d'après le présent Accord, les montants et les échéances des versements trimestriels d'amortissement à effectuer aux termes du présent Accord, resteront inchangés jusqu'à l'amortissement de la dette, à moins que l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder ne conviennent de les réduire.

7. *a*) Pour ce qui est du montant non encore remboursé d'après le présent Accord à la date de la liquidation de l'Union, ou de la dette italienne inférieure calculée selon les dispositions de liquidation, le Gouvernement de la République Italienne fera établir par l'Ufficio Italiano dei Cambi des billets à ordre en faveur de la Bank deutscher Länder, billets comprenant également les intérêts prévus à l'article 5, ou, en cas d'un arrangement spécial entre les parties intéressées, aussi à cet effet des obligations de l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito). Les billets à ordre et les obligations respectives à remettre à la Bank deutscher Länder seront libellés en Deutsche Mark et payables en Deutsche Mark hors de tout système réglementant les paiements;

b) les montants et les échéances des divers billets à ordre et obligations respectives et des intérêts ressortent de l'article 5 du présent Accord;

c) la Bank deutscher Länder a la faculté de vendre à tout moment les titres de créance qui lui seront remis, si cela lui semble opportun.

8. *a*) Dans le cas où la Bank deutscher Länder recevrait, conformément à l'article 7 du présent Accord, des obligations du Mediocredito, cette opération serait assortie des garanties suivantes:

i) garantie du Gouvernement de la République Italienne aux termes de l'article 21 de la loi italienne No 949 du 25 juillet 1952;

ii) garantie de transfert de l'Ufficio Italiano dei Cambi;

b) l'Ufficio Italiano dei Cambi remettra à la Bank deutscher Länder aussitôt que possible les documents suivants:

i) acte notarié des délibérations du Conseil d'administration du Mediocredito;

ii) décret de garantie du Ministre du trésor enregistré par la Cour des comptes;

iii) lettre de l'Ufficio Italiano dei Cambi contenant la garantie de transfert à l'égard des versements dus à titre d'ammortissement et d'intérêts.

9. *a*) Le Gouvernement de la République Italienne est autorisé à effectuer des remboursements anticipés au titre du montant fixé à l'article 2;

b) dans la mesure où le Gouvernement de la République Italienne effectuera, pendant la durée de l'Union, des remboursements anticipés à un Pays tiers a titre d'un accord de consolidation conclu conformément à l'article 13-*bis* de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements, un nombre correspondant de termes devra être payé à la Bank deutscher Länder par anticipation et à concurrence du montant stipulé à l'article 2.

10. L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder détermineront d'un commun accord les modalités d'exécution du présent Accord.

11. Les Accords conclus entre la République Fédérale et la République Italienne en date du 28 juin 1954 et du 27 juin 1956 seront abrogés dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

K. WERKMEISTER

Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur Giuseppe COSMELLI
Chef de la Mission permanente d'Italie auprès del l'O.E.C.E.

RAPPRESENTANZA ITALIANA PRESSO L'O.E.C.E.
PARIGI

Paris, le 12 juillet 1957

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date ce de jour ainsi conçue:

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu entre nos deux Délegations, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République Italienne sont convenus de conclure, conformément à l'article 13-*bis* de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements (appelée ci-dessous « l'Union »), un arrangement couvrant le remboursement et l'amortissement d'une tranche de 75 milions (soixante-quinze millions) d'unités de compte (appelées ci-dessous « u. c. ») de la dette italienne à l'égard de l'Union et d'une tranche du même montant de la créance allemande sur l'Union, et d'abroger les Accords conclus par les deux parties contractantes en date du 28 juin 1954 et du 27 juin 1956, les derniers versements à rembourser aux termes des Accords précités devant être effectués à la date de valeur des opérations pour le mois de juin 1957.

1. Un montant de u. c. 7,5 millions (sept millions cinq cent mille) soit 10 % du montant de u. c. 75 millions, sera payé à la date de valeur des opérations relatives au mois de juillet 1957 par l'Ufficio Italiano dei Cambi, à son choix, en or ou en US dollars à la Bank deutscher Länder.

2. Le solde de 90 % du montant de 75 millions, soit u. c. 67,5 millions (soixante-sept millions cinq cent mille) sera remboursé, sur une période de six années, à partir du 1er juillet 1957 selon les modalités stipulées dans les articles suivants.

3. *a*) Pendant la durée de l'Union, le remboursement du montant défini à l'article 2 se fera en versements trimestriels égaux à la date de valeur des opérations pour le dernier mois de chaque trimestre. Par conséquent, chaque versement trimestriel s'élèvera à e. u. $\frac{67,5}{6 \times 4}$ millions, à arrondir à mille unités près, soit u. c. 2,812 millions (deux millions huit cent douze mille). L'excédent sera régularisé à l'occasion du dernier versement;

b) les versements trimestriels seront payés par l'Ufficio Italiano dei Cambi, à son choix, en or ou en US dollars à la Bank deutscher Länder.

4. Les paiements stipulés aux termes des articles 1er et 3 seront notifiés par l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder à l'Agent de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, afin qu'il ajuste conformément les positions créditrices et débitrices respectives des deux parties contractantes.

5. *a*) A la date de la liquidation de l'Union, le montant non encore remboursé selon le présent Accord sera libellé en Deutsche Mark d'après la parité du Deutsche Mark valable à cette date;

b) a partir de la date de la liquidation de l'Union, le montant non encore remboursé à cette époque portera 3 ¼ % d'intérêts par année et sera amorti en versements trimestriels égaux. Les versements d'amortissement et les intérêts seront exigibles à la fin de chaque trimestre calendrier et payables en Deutsche Mark ou en d'autres monnaies à déterminer, chaque fois, par accord entre l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder, hors de tout système réglementant les paiements.

6. *a*) Si, à la date de la liquidation de l'Union, la dette italienne calculée d'après les dispositions de l'Annexe *B* à l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements est supérieure au montant dû d'après le présent Accord, le paragraphe 18 de l'Annexe *B* de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements s'appliquera à cette différence entre les deux sommes dues;

b) si, à la date de la liquidation de l'Union, la dette italienne calculée d'après les dispositions de liquidation susmentionnées, est inférieure au montant non encore remboursé d'après le présent Accord, les montants et les échéances des versements trimestriels d'amortissement à effectuer aux termes du présent Accord, resteront inchangés jusqu'à l'amortissement de la dette, à moins que l'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Länder ne conviennent de les réduire.

7. *a*) Pour ce qui est du montant non encore remboursé d'après le présent Accord à la date de la liquidation de l'Union, ou de la dette italienne inférieure calculée selon les dispos-

tions de liquidation, le Gouvernement de la République Italienne fera établir par l'Ufficio Italiano dei Cambi des billets à ordre en faveur de la Bank deutscher Länder, billets comprenant également les intérêts prévus à l'article 5, ou, en cas d'un arrangement spécial entre les parties intéressées, aussi à cet effet des obligations de l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito). Les billets à ordre et les obligations respectives à remettre à la Bank deutscher Länder seront libellés en Deutsche Mark et payables en Deutsche Mark hors de tout système réglementant les paiements;

b) les montants et les échéances des divers billets à ordre et obligations respectives et des intérêts ressortent de l'article 5 du présent Accord;

c) la Bank deutscher Länder a la faculté de vendre à tout moment les titres de créance qui lui seront remis, si cela lui semble opportun.

8. *a*) Dans le cas où la Bank deutscher Länder recevrait, conformément à l'article 7 du présent Accord, des obligations du Mediocredito, cette opération serait assortie des garanties suivantes:

i) garantie du Gouvernement de la République Italienne aux termes de l'article 21 de la loi italienne No 949 du 25 juillet 1952;

ii) garantie de transfert de l'Ufficio Italiano dei Cambi;

b) l'Ufficio Italiano dei Cambi remettra à la Bank deutscher Länder aussitôt que possible les documents suivants:

i) acte notarié des délibérations du Conseil d'administration du Mediocredito;

ii) décret de garantie du Ministre du trésor enregistré par la Cour des comptes;

iii) lettre de l'Ufficio Italiano dei Cambi contenant la garantie de transfert à l'égard des versements dus à titre d'amortissement et d'intérêts.

9. *a*) Le Gouvernement de la République Italienne est autorisé à effectuer des remboursements anticipés au titre du montant fixé à l'article 2;

b) dans la mesure où le Gouvernement de la République Italienne effectuera, pendant la durée de l'Union, des remboursements anticipés à un Pays tiers a titre d'un accord de consolidation conclu conformément à l'article 13-*bis* de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements, un nombre correspondant de termes devra être payé à la Bank deutscher Länder par anticipation et à concurrence du montant stipulé à l'article 2.

10. L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Bank deutscher Lander détermineront d'un commun accord les modalités d'exécution du présent Accord.

11. Les Accords conclus entre la République Fédérale et la République Italienne en date du 28 juin 1954 et du 27 juin 1956 seront abrogés dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur les arrangements ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

GIUSEPPE GOSMELLI

Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur Dr. Karl WERKMEISTER
Chef de la Mission permanente
de la République Fédérale d'Allemagne auprès de l'O.E.C.E.

(6126)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Padova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1957, registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 122, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Padova.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(6309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

E.T.F.A.S.

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1957, n. 3684/1588, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 224) è stato determinato in L. 279.945 (lire duecentosettantanovemilanovecentoquarantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 7 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 177 del 5 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Abbasanta (Cagliari) in forza del decreto Presidenziale 24 gennaio 1953, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1953, supplemento ordinario) al nome della ditta DALMASSO GRISONI Lucrezio fu Agostino e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 275.000 (lire duecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1957, n. 3685/1589, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 223) è stato determinato in L. 165.897 (lire centosessantacinquemilaottocentonovantasette) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 7 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 157 del 5 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Laconi (Nuoro) in forza del decreto Presidenziale 28 marzo 1953, n. 157 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1953, supplemento ordinario) al nome della ditta DALMASSO Lucrezio fu Agostino e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 165.000 (lire centosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1957, n. 3686/1590, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 221) è stato determinato in L. 10.845 (lire diecimilaottocentoquarantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 24 dicembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 25 febbraio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Laconi e Gadoni (Nuoro) in forza dei decreti Presidenziali 29 novembre 1952, n. 2664 e 18 dicembre 1952 n. 3107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7, supplemento ordinario n. 3 del 10 gennaio 1953 e n. 12, supplemento ordinario n. 1 del 16 gennaio 1953), al nome della ditta DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.000 (lire diecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1957, n. 3687/1591, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 222) è stato determinato in L. 29.383 (lire ventinovemilatrecentottantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 25 febbraio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Sorgono (Nuoro) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3108 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 25.000 (lire venticinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6187)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale n. 3142/1046 in data 19 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 219), è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 507.954,70 (lire cinquecentosettemilanovecentocinquantaquattro e cent. 70), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), della superficie di ettari 42.49.80 nei confronti della ditta MARSICO Vincenzo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 16 settembre 1951, n. 1005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 142.576 (lire centoquarantaduemilacinquecentosettantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 645.000 (lire seicentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 124 del 16 maggio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3081/985 in data 25 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 220), è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.421.846,25 (lire unmilionequattrocentoventunomilaottocentoquarantasei e cent. 25), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Demetrio Corone (Cosenza), della superficie di ettari 45.73.60 nei confronti della ditta BAFFI Gennaro fu Mariano e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 24 dicembre 1951, n. 1450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 377.953 (lire trecentosettantasettemilanovecentocinquantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.795.000 (lire unmilionesettecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 106 del 24 aprile 1957 e n. 126 del 18 maggio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3144/1048 in data 19 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 218), è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.750.825,90 (lire unmilionesettecentocinquantamilaottocentoventicinque e cent. 90), l'indennità per i terreni espropriati in agro di ettari 121.87.80 nei confronti della ditta PANIZZA Angela fu Vitantonio e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale in data 24 dicembre 1951, n. 1449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 462.192 (lire quattrocentosessantaduemilacentonovantadue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 2.210.000 (lire duemilioniduecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 124 del 16 maggio 1957.

(6186)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), di complessivi ettari 924.01.23, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3942 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 58.219.227 (lire cinquantottomilioniduecentodiciannovemiladuecentoventisette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 22 giugno 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 90; Particella 7; Seminativo arborato I; Ha. 5.55.30; Reddito dominicale L. 3.609,45

Corrige

Foglio 90; Particella 7; Seminativo arborato I; Ha. 5.43.60; Reddito dominicale L. 3.533.40.

Inoltre, nell'art. 1 del decreto e nell'allegato 1 al medesimo, la superficie espropriata in Ha. 924.01.23 e il reddito dominicale di L. 159.505,52 vengono rettificati in Ha. 923.89.53 e reddito dominicale di L 159.429,47.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tuscania (Viterbo), di complessivi ettari 409.06.65, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GRAZIOLI LANTE DELLA ROVERE Marcella in CERIANA MAJNERI fu Giulio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L 32.259.525,65 (lire trentaduemilioniduecentocinquantanovemilacinquecentoventicinque e cent. 65), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 17 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Sezione XX; Particella 58; Sub. 1; Ha. 0.44.00; Reddito dominicale L. 85,54

Corrige

Sezione IX; Particella 58; Sub. 1; Ha. 0.44.00; Reddito dominicale L. 85,54.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castellazzara (Grosseto), di complessivi ettari 54.46.21, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3555 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE «SANTA FIORA», con sede in Roma, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 2.205.423 (lire duemilioniduecentocinquemilaquattrocentoventitre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 5; Particella 34; Bosco misto III; Ha. 0.30.90; Reddito dominicale L. 41,72

Corrige

Foglio 5; Particella 34; Seminativo III; Ha. 0.30.90; Reddito dominicale L. 41,72.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6190)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 7.57.79, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 841 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 16 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta MAURI Mario fu Giuseppe e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 352.671 (lire trecentocinquantaduemilaseicentosettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo già liquidato in L 159.508 con decreto Presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 9 agosto 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6191)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Piombino (Livorno), di complessivi ettari 1287.06.30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 174 del 29 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GIULI ROSSELMINI GUALANDI Ferdinando Giuseppe fu Giuseppe e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 118.171.999,05 (lire centodiciottomilionicentosettantunomilanovecentonovantanove e cent. 5), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, numero 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 15 ottobre 1952.

Le seguenti particelle vengono stralciate dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione in quanto appartenenti a terzi:

Foglio 57 Particella 124 Uliveto I Ettari 3.53.70 Reddito dominicale L 2.210,63;

Foglio 39 Particella 13 Seminativo arborato AA 3 II Ettari 0.19.10 Reddito dominicale L. 87,86;

Totale Ettari 3.72.80 Totale Reddito dominicale L. 2.298,49.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6270)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campomarino (Campobasso), di complessivi ettari 1061.58.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta RICCIARDELLI Ricciardo fu Mario, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 112.123.607 (lire centododicimilionicentoventitremilaseicentosette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 4 marzo 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Premessa ed art. 1 intestazione della ditta:
Errata: Riccardo; *Corrige*: Ricciardo.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

Corso dei cambi del 12 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,81	624,77	624,83	624,81	624,84	624,80	624,82	624,84	624,83
$ Can.	650,24	650,50	650,75	650,25	649,40	650,45	650,375	650,50	650,50	650,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,77	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,41	90,38	90,38	90,40	90,30	90,40	90,43	90,40	90,40	90,40
Kr. N.	87,55	87,55	87,53	87,58	87,55	87,56	87,57	87,54	87,56	87,50
Kr. Sv.	120,88	120,82	120,80	120,85	120,82	120,88	120,85	120,90	120,86	120,85
Fol.	164,75	164,76	164,73	164,82	164,82	164,71	164,79	164,75	164,78	164,70
Fr. B.	12,50	12,505	12,50	12,50375	12,50	12,51	12,50625	12,51	12,50	12,50
Fr. Fr.	148,18	148,45	148,52	148,50	148 —	148,10	148,46	148,24	148,24	148,45
Fr. Sv. acc.	142,82	142,75	142,75	142,75	142,80	142,85	142,77	142,80	142,80	142,78
Lst.	1751,25	1751 —	1750,50	1751,75	1751 —	1751,20	1751,375	1751,20	1751,25	1751 —
Dm. occ.	148,73	148,63	148,63	148,65	148,65	148,74	148,66	148,75	148,72	148,68
Scell. Aust.	24,04	24,02	24,04	24,025	24 —	24,04	24,035	24,04	24,04	24,05

Media dei titoli del 12 novembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	62,625
Id. 3,50 % 1902	61,70
Id. 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,225
Id. 5 % 1936	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	650,312
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,575
1 Corona svedese	120,85
1 Fiorino olandese	164,805
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	148,48
1 Franco svizzero acc.	142,76
1 Lira sterlina	1751,562
1 Marco germanico	148,655
1 Scellino austriaco	24,03

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 11052/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 gennaio 1938, n. 3283 R/Gab., con cui alla signorina Paulmichl Paola nata a Malles Venosta il 30 maggio 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Micheli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 luglio 1957 dalla signorina Micheli Maria, figlia maggiorenne della predetta, in atto residente a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 gennaio 1938, numero 3283 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Micheli Maria, nata a Bolzano il 7 gennaio 1936, viene ripristinato nella forma tedesca di Paulmichl.

Il sindaco del comune di Malles Venosta provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6277)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », 5,50 % Serie speciale « Società Edison », 6 % Serie speciale « Società Edison » e 6 % Serie speciale « Società Montecatini ».

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1957, con inizio alle ore 9,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Telefonica »*

Ventennale

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª Emissione, di:

n. 800 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti numero 20.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 10.000.000.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª Emissione, di

n. 600 titoli di 25 obbligazioni
n. 500 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 1100 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 40.000 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 20.000.000.

Decennale

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª Emissione, di:

n. 1000 titoli di 25 obbligazioni
n. 650 titoli di 50 obbligazioni
n. 1425 titoli di 100 obbligazioni

in totale n. 3075 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 200.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 100.000.000;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 7ª Emissione, di:

n. 1000 titoli di 100 obbligazioni
n. 300 titoli di 1000 obbligazioni

in totale n. 1300 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 400.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 200.000.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 5,50% *Serie speciale « Società Edison »*:

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 1ª Emissione, di

n. 837 titoli di 1 obbligazione
n. 667 titoli di 5 obbligazioni
n. 837 titoli di 10 obbligazioni
n. 837 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 3178 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 33.467 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 16.733.500;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 2ª Emissione, di:

n. 481 titoli di 25 obbligazioni
n. 713 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 1194 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 47.675 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 23.837.500.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6% *Serie speciale « Società Edison »*:

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 3ª Emissione, di:

n. 210 titoli di 25 obbligazioni
n. 217 titoli di 50 obbligazioni
n. 534 titoli di 100 obbligazioni
n. 236 titoli di 500 obbligazioni

in totale n. 1197 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 187.500 obbligazioni, di L. 1000 cadauna, per il valore nominale di L. 187.500.000.

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª Emissione, di:

n. 150 titoli di 25 obbligazioni
n. 225 titoli di 50 obbligazioni
n. 300 titoli di 100 obbligazioni
n. 285 titoli di 500 obbligazioni

in totale n. 960 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 187.500 obbligazioni, di L. 1000 cadauna, per il valore nominale di L. 187.500.000.

3) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª Emissione, di:

n. 152 titoli di 25 obbligazioni
n. 198 titoli di 50 obbligazioni
n. 558 titoli di 100 obbligazioni
n. 455 titoli di 500 obbligazioni

in totale n. 1363 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 297.000 obbligazioni, di L. 1000 cadauna, per il valore nominale di L. 297.000.000.

4) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª Emissione, di:

n. 116 titoli di 25 obbligazioni
n. 152 titoli di 50 obbligazioni
n. 425 titoli di 100 obbligazioni
n. 342 titoli di 500 obbligazioni

in totale n. 1035 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 224.000 obbligazioni, di L. 1000 cadauna, per il valore nominale di L. 224.000.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 6% *Serie speciale « Società Montecatini »*:

Estrazione a sorte di:

n. 114 titoli di 25 obbligazioni
n. 231 titoli di 50 obbligazioni
n. 716 titoli di 100 obbligazioni
n. 698 titoli di 500 obbligazioni

in totale n. 1759 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 435.000 obbligazioni, di L. 1000 cadauna, per il valore nominale di L. 435.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 novembre 1957

(6292) *Il presidente*: V. VERONESE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % e 6 % Ventennali

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1957, con inizio alle ore 8,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6%:

Estrazione a sorte di:

n. 497 titoli di 5 obbligazioni
n. 1460 titoli di 10 obbligazioni
n. 3452 titoli di 25 obbligazioni
n. 1647 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 7056 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 185.735 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 92.867.500;

b) *In ordine alle obbligazioni* 6% *Ventennali*:

Estrazione a sorte di:

n. 5.972 titoli di 25 obbligazioni
n. 4.528 titoli di 50 obbligazioni
n. 23.099 titoli di 100 obbligazioni
n. 6.609 titoli di 1000 obbligazioni

in totale n. 40.208 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 9.294.600 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 4.647.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 novembre 1957

(6293) *Il presidente*: V. VERONESE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso a ventisette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui un terzo (nove) riservati agli aiuti e assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2141, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole e continuato servizio dei ruoli di altre Amministrazioni — ha, con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1957, n. 206, riservato nove posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, dei ventisette messi a concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono possedere i seguenti requisiti:

1) siano stati nominati assistenti, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano laureati in medicina e chirurgia.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere indirizzate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — Segretariato generale Divisione personale — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione di tale limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il domicilio o il recapito;

8) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;

9) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato specificando la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

11) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'interessato presta servizio.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite di età nei riguardi degli impiegati civili statali di ruolo.

Gli assistenti ed aiuti universitari che partecipano alla riserva dei posti di cui al presente avviso devono sostenere un esame-colloquio.

I concorrenti, che abbiano superato l'esame-colloquio dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione su carta da bollo da L. 200;

b) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante il continuato e lodevole servizio prestato;

c) diploma in originale o in copia autentica notarile, di laurea in medicina e chirurgia;

d) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

L'identità del candidato dovrà essere dimostrata mediante carta d'identità, libretto ferroviario o altro documento di riconoscimento valido a termini di legge.

Essi hanno facoltà di dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, di essere pronti a sostenere la prova orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo.

Detto esame-colloquio si terrà in data e luogo che saranno comunicati da parte dell'Amministrazione interessata.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova nel ruolo dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità di legge e il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnata.

L'esame-colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1) igiene generale e speciale:

a) igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e auto-depurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque. Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque. Difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici. Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Inquinamento dell'aria. Nozioni di climatologia. Acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno. Mezzi di lotta contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e per collettività. Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto. Controllo e dispersione degli elementi radioattivi. Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute).

Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari. Vigilanza unitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) igiene speciale:

Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole.

Igiene urbana. Risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri). Polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica. Igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle sale scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Orari scolastici e fatica mentale. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera. Carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi. Compiti dello ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato. Igiene carceraria (edifici per carcerati).

Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti e alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulle malattie infettive. Epidemie e endemie. Focolai di endemicità. Fonti di infezioni. Veicoli. Meccanismo dell'azione patogena dei germi. Predisposizione individuale. Aspetti vari e natura dell'immunità. Fattori sociali. Disinfezioni e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomelite, infezioni faringotonsillari, rabbia, harpes-zoster e varicella, vaiuolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettiosi similari, psittacosi e ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, resipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da staffilococco, infezioni da meningococco, infezioni da gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio esamatico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishlaniosi, tripanosimiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi, filarziosi;

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dai sanatori, la schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

Oltre le materie suddette l'esame-colloquio comprenderà anche:

1) statistica e demografia.

a) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica e ponderata, distribuzione in serizione curva binominale mediana scostamento medio e scostamento quadratico medio rette interpolate indici di variabilità valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione), prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

b) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità). Le morti (quozienti di mortalità mortalità specifiche abortività e natimortalità mortalità infantile mortalità materna). Tavole di mortalità curva di sopravvivenza, durata normale della vita vita probabile, vita media e probabilità di morte quoziente di letalità morbosità e morbilità.

2) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.

3) Lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa prescelta dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Roma, addì 6 novembre 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(6256)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214, in data 16 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50, lettera *c*) del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

Giuffrida prof. dott. Santi, docente in ostetricia e ginecologia;

Fiumefreddo dott. Gaetano, specialista in ostetricia e ginecologia, designato dall'Ordine dei medici;

Todaro Grazia, ostetrica condotta titolare.

Segretario:

Lo Mastro dott. Luigi, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'Albo di questa Prefettura.

Catania, addì 31 ottobre 1957

Il prefetto: RIZZO

(6259)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9096, in data 5 aprile 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e al 30 novembre 1953;

Visti i decreti prefettizi n. 9096, del 5 aprile 1957 e n. 16131 dell'11 giugno 1957, con i quali sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del concorso predetto;

Considerato che i dottori Finocchiaro Benedetto e Condorelli Antonino, dichiarati rispettivamente vincitori delle condotte mediche dei comuni di Adrano (prima condotta) e Aci Bonaccorsi, hanno rinunciato alle predette sedi;

Considerato che il dott. Vecchio Egidio, già dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Castel Judica, ha fatto conoscere che intende optare per la sede del Comune di Adrano;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione delle sedi rimaste vacanti, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Vecchio dott. Egidio: Adrano (1ª condotta);
2) Cavalli dott. Giovanni: Aci Bonaccorsi;
3) Musumarra dott. Giovanni: Castel di Judica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 31 ottobre 1957

Il prefetto: RIZZO

(6260)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 12956/3ª San., in data 26 febbraio 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Viste le designazioni del Collegio provinciale delle ostetriche di Catanzaro;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;

Romaniello prof. Giovanni, libero docente in ostetricia;

Sirianni dott. Carmelo, libero esercente specialista in ostetricia e ginecologia;

Capilupi Delfina, ostetrica condotta.

Segretario:

Musumeci dott. Nunzio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 24 ottobre 1957

Il prefetto: NICOSIA

(6257)

PREFETTURA DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 29325/San. del 20 dicembre 1956, col quale venne bandito un concorso a cinque posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 in data 10 giugno 1955 relativo al decentramento dei servizi sanitari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1956 e di cui al bando in premessa, è così costituita:

Presidente:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;

Levi prof. dott. Mario, docente in patologia speciale medica;

Puglielli prof. dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;

Fegatelli dott. Angelo, medico condotto.

Segretario:

Celeste dott. Silvio, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rieti, addì 5 novembre 1957

Il prefetto: TIRRITO

(6258)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 40869 Div. 3ª san., in data 17 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 in data 11 ottobre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1954;

Visto il decreto prefettizio n. 40870 Div. 3ª san., in data 17 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 in data 11 ottobre 1957, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte di cui sopra;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Alessandria (Mandrogne), Alessandria (Valle San Bartolomeo), Bosio, Isola Sant'Antonio Guazzora (consorzio), Pasturana, Serravalle Scrivia, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Rossi Antonietta: Serravalle Scrivia;
2) Motta Giuseppina: Alessandria (Mandrogne);
3) Ottavis Silvia: Alessandria (Valle San Bartolomeo);
4) Gatti Caterina: Isola Sant'Antonio Guazzora (consorzio);
5) Accornero Elisabetta: Pasturana;
6) Parodi Rosa: Bosio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: SARRO

(6244)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.